

Richieste di chiarimenti sul rientro dei capitali

Antonio Iorio

I questionari. Prime iniziative della Guardia di Finanza su delega delle Procure. La segnalazione di operazioni sospette è una delle attività più delicate alle quali è chiamato il professionista, sia per le conseguenze per il cliente, sia per i rischi in caso di omissione. L'obbligo scatta allorché il professionista sa, sospetta, ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, siano state compiute, siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dall'entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività

svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite. Non è agevole, nella maggior parte dei casi, comprendere la pericolosità del cliente e quindi decidere se eseguire o meno la segnalazione. Tuttavia, in caso di controllo, le unità della Guardia di Finanza possono contestare l'eventuale omissione del professionista in quanto tengono spesso conto delle proprie risultanze investigative, a posteriori. In altre parole, i militari nel momento in cui eseguono il controllo al professionista di norma già sanno che per un determinato cliente occorre fare la segnalazione: da qui la successiva contestazione. In realtà sarebbe necessario che la valutazione considerasse esclusivamente la situazione del tempo e gli elementi di cui poteva disporre il professionista. In questo contesto, alcuni reparti della GdF (per ora, a quanto si sa, in modo assai limitato sul territorio) su delega della Procura stanno rivolgendo richieste ai professionisti che hanno assistito clienti nella voluntary: si chiedono informazioni sui clienti (peraltro quasi tutte già in possesso dell'amministrazione), ma anche sul professionista con riguardo agli obblighi antiriciclaggio assolti. Si tratta di capire se poi si arriverà a sanzionare il diretto interessato sulla base di indizi facilmente individuabili dagli organismi di polizia ma che non sono così facilmente desumibili da chi svolge l'attività contabile o giuridica. La sanzione base per omessa



segnalazione è di 3mila euro (prima era dall' 1 al 40% del valore dell' operazione). Solo per condotte gravi e ripetute scatta la sanzione da 30mila a 300mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.